



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato
la seguente

N.3239/08

Reg.Dec.

N. 2817 Reg.Ric.

ANNO 2008

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 2817/08, proposto dal sig.XXX, rappresentato e difeso dall'Avv. Nazzarena Zorzella ed elettivamente domiciliato presso lo studio del dr. Alfredo Placidi in Roma via Cosseria n. 2;

contro

- il MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro p.t., costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato domiciliato in Roma via dei Portoghesi n. 12;

- la QUESTURA DI BOLOGNA, in persona del Questore p.t., non costituita in giudizio;

per l'annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna n. 3386/07 del 26.11.2007, notificata il 25.1.2008;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della parte appellata;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Alla Camera di Consiglio del 29 aprile 2008 relatore il Consigliere Gabriella De Michele;

Udito l'avv. Zorzella;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO E DIRITTO

Attraverso il ricorso in esame, notificato il 21.3.2008, si contesta la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna n. 3386/07 del 26.11.2007, notificata il 25.1.2008, con la quale è stato respinto il ricorso avverso un diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, emesso dal Questore di Bologna nei confronti dell'appellante in data 25.7.2006 e a quest'ultimo notificato il 17.8.2006. A sostegno del predetto diniego veniva addotta la non dimostrata sussistenza, da parte dell'interessato, di adeguati mezzi di sostentamento per il periodo 2004/2005; quanto sopra in sede di riesame – su istanza del medesimo interessato – di un precedente diniego, sospeso dal competente T.A.R. con successivo rilascio, per tale ragione, di permesso di soggiorno valido dal 24.5.2004 al 23.11.2005. Al termine del periodo in questione, tuttavia, essendo stato conclusivamente respinto il primo ricorso (sentenza n. 567/06) pervenivano all'interessato preavviso di diniego e quindi provvedimento di rigetto anche dell'istanza di riesame, sempre con riferimento alla insufficienza dei redditi percepiti nel periodo sopra indicato ed il Giudice di primo grado, al momento della decisione di merito, ritenendo fondato tale assunto respingeva il ricorso (sentenza n. 3386/07, oggetto del presente giudizio).

Avverso la sentenza di rigetto da ultimo citata, nonché avverso il provvedimento impugnato in primo grado di giudizio, venivano proposte censure di violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili, tenuto conto della omessa considerazione, da parte delle Autorità competenti, della peculiare situazione verificatasi nella fattispecie, a causa di un infortunio subito dallo straniero di cui trattasi, con conseguente impossibilità di svolgimento, per un certo periodo, di attività lavorativa, senza però che fossero totalmente venuti meno legittimi mezzi di sostentamento (sulla base di documentati risparmi bancari, nonché di somme percepite a titolo di risarcimento del danno e di TFR), con successiva ripresa della predetta attività, come socio lavoratore di una società cooperativa (La Piramide Cooperativa s.r.l.), con buste paga depositate in atti.

L'Amministrazione appellata costituitasi in giudizio, resiste formalmente all'accoglimento dell'impugnativa.

Premesso quanto sopra, il Collegio ritiene che il ricorso in esame – pervenuto in Camera di Consiglio in data odierna per la decisione sull'istanza cautelare – sia manifestamente fondato e possa essere deciso in forma semplificata, ai sensi dell'art. 26, quarto comma, della legge 6.12.1971, n. 1034, nel testo introdotto dall'art. 9 della legge 21.7.2000, n. 205, in quanto risulta fondata ed assorbente la censura di violazione dell'art. 5, comma 5 del D.Lgs. 25.7.1998, n. 286.

L'atto nella fattispecie impugnato risulta infatti emesso, in sede di riesame, con esclusivo riferimento ad un periodo di difficoltà lavorativa dello straniero interessato; quest'ultimo tuttavia – oltre ad avere comunque usufruito in tale periodo di mezzi leciti di sostentamento – aveva già ripreso a produrre reddito da lavoro alla data di emanazione dell'atto stesso

(25.7.2006), come dimostrato dalla documentazione depositata: buste-paga dei mesi di marzo, aprile e maggio 2006, tutte a suo tempo consegnate all'Ufficio Immigrazione della Questura di Bologna. Quanto sopra, senza che l'Amministrazione tenesse conto – doverosamente – di tale circostanza, quale “nuovo elemento” ostativo del diniego di cui trattasi. E' vero infatti che il citato art. 5, comma 5, D.Lgs. n. 286/98 prevede detto diniego “quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso ed il soggiorno nel territorio dello Stato” ed è vero, altresì, che il precedente art. 4 del medesimo D.Lgs. richiede per detto ingresso la disponibilità di mezzi di sussistenza, come definiti con apposita direttiva del Ministero dell'Interno; lo stesso quinto comma dell'art. 5 del D.Lgs in questione, però, condiziona il rifiuto o la revoca del permesso richiesto, per le ragioni sopra indicate, al fatto che “non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio”.

In tale situazione – e sulla base delle circostanze, comprovate dall'interessato in tempo utile per l'effettuazione del riesame – l'Amministrazione non poteva limitarsi a valutare un periodo di difficoltà, peraltro riconducibile a ragioni indipendenti dalla volontà dell'attuale appellante, senza valutare anche i fatti sopravvenuti, puntualmente segnalati nel corso del procedimento e tali da far, ragionevolmente, ritenere che il lavoratore in questione – da tempo soggiornante in Italia – potesse continuare ad essere utilmente integrato nella comunità azionaria, ove non ostacolato proprio dalla omessa regolarizzazione di cui trattasi (come appare deducibile dalla lettera raccomandata del 7.3.2007, con cui la Cooperativa

La Piramide s.r.l. sospendeva l'appellante dal lavoro, in attesa della definizione della pratica di rinnovo del permesso di soggiorno).

Per le ragioni esposte, in conclusione, il Collegio ritiene che l'appello debba essere accolto, con assorbimento dei motivi di appello non esaminati e conseguente annullamento sia della sentenza appellata che dell'atto impugnato in primo grado; quanto alle spese giudiziali, tuttavia, il Collegio stesso ritiene equo non disporre l'addebito a carico dell'Amministrazione appellata, non costituita in giudizio.

P. Q. M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, ACCOGLIE il ricorso in appello indicato in epigrafe, ANNULLA la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna n. 3386/07 del 26.11.2007 e, per l'effetto, annulla altresì il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, emesso dalla Questura di Bologna in data 25.7.2006.

COMPENSA le spese giudiziali.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, il 29 aprile 2008 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sez.VI -, riunito in Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:

| | |
|----------------------|-------------|
| Claudio Varrone | Presidente |
| Carmine Volpe | Consigliere |
| Domenico Cafini | Consigliere |
| Bruno Rosario Polito | Consigliere |

Gabriella De Michele Consigliere est.

Presidente

CLAUDIO VARRONE

Consigliere

Segretario

GABRIELLA DE MICHELE

STEFANIA MARTINES

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 25.06.2008
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore della Sezione
MARIA RITA OLIVA

CONSIGLIO DI STATO
In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)

Addì.....copia conforme alla presente è stata trasmessa
al Ministero.....
a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642

Il Direttore della Segreteria